



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
Fondo Sociale Europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



REGIONE CAMPANIA

CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO

TRA

l' Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Via S. Pansini n. 5 – 80131, Napoli, C.F. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani – di seguito denominata “A.O.U.”

E

l' Intelliform S.p.a., con sede legale in Via G.B. Morgagni n. 28, Milano e sede operativa in Napoli, Viale della Costituzione 1 Is. F1 CDN, C.F. 04139360962, rappresentata dal consigliere delegato, in virtù dei poteri di cui all'atto costitutivo del 25/07/2016, Giovanni Sorvillo, nato a Sarno (SA) il 30/08/1966, di seguito denominata “Soggetto Promotore”;

di seguito le parti,

PREMESSO CHE

- il Soggetto Promotore è stato accreditato dalla Regione Campania – Settore Formazione Professionale per lo svolgimento di attività formative, ai sensi della Deliberazione di G.R. 242 del 22/07/2013, con codice di accreditamento n. 837/11/3 ed autorizzata ad attivare percorsi formativi per O.S.S., con nota Prot. 2017-0687070 del 19/10/2017 ed O.S.S.S. con formazione complementare con nota Prot. 2018- 0111118 del 19/02/2018;
- il Soggetto Promotore garantisce un'adeguata professionalità a tutte le iniziative formative poste in essere;
- al fine di assicurare una formazione completa e di qualità, i suddetti corsi comprendono attività di stage da svolgersi presso strutture esterne che abbiano i requisiti correlati alle attività corsali e siano accreditate con i S.S.R.;
- gli allievi iscritti ai corsi sono regolarmente coperti da polizza assicurativa con posizione INAL 020759065/41 e R.C. n. 489/ 107768616 e R.C. n.489/107768616 con GROUPAMA ASSICURAZIONI;
- l'A.O.U. ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare allo sviluppo dell' attività formativa;
- le parti assicurano il proprio fattivo interesse alla promozione delle discipline oggetto del presente accordo.

CONSIDERATO CHE

Il Soggetto Promotore ha manifestato l'interesse a stipulare con l'A.O.U. una convenzione al fine di consentire ai propri allievi di espletare il tirocinio presso le strutture dell'A.O.U. stessa, da svolgere ai sensi del "Regolamento per tirocini curriculari presso le strutture dell' A.O.U.", approvato con deliberazione dell'A.O.U. n. 294 del 26.05.2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di attività di tirocinio formativo curriculare per gli allievi del Soggetto Promotore di cui in premessa, impegnati nello svolgimento di percorsi formativi curricolari.

Articolo 2

I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro e non comportano oneri finanziari per l'A.O.U..

Articolo 3

L'A.O.U. mette a disposizione dei tirocinanti le sue strutture ed attrezzature ai fini dello svolgimento del tirocinio nei giorni e nelle fasce di orario preventivamente da concordare tra l'A.O.U. e il Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore dovrà erogare a favore dell'A.O.U un contributo economico secondo quanto riportato alla lettera a), b) e c) dell'art. 8 "Contributo economico da parte degli Enti Privati di Formazione Professionale".

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed di orientamento del tirocinante è seguita da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico, e sia da un tutor aziendale indicato dall'A.O.U..

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti nonché dal tirocinante.

Tale progetto formativo deve contenere:

- le generalità del tirocinante;
- i nominativi del tutore del soggetto promotore e quello del soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 5

L'attivazione dei tirocini, nell'ambito della suddetta convenzione, è subordinata, così come previsto dall'art. 8 del "Regolamento per tirocini curriculari presso le strutture dell' A.O.U." approvato con deliberazione n. 294 del 26.05.2015, e come riportato al precedente art. 3, all'effettivo versamento da parte del soggetto proponente, del contributo economico di cui sopra. Tale contributo deve essere versato dal soggetto promotore, tramite bonifico bancario al Tesoriere dell'A.O.U. prima dell'inizio del tirocinio. Il mancato versamento del contributo dovuto non renderà possibile il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La ricevuta di versamento deve essere consegnata all'U.O.C. Gestione Affari Generali, che ne constaterà la regolarità, ai fini dell'attività formale.

Articolo 6

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono e conforme alle attività della struttura ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza e non comunicare a terzi informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla vigente normativa nonché alla convenzione in essere.

Articolo 7

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.O.U. si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il soggetto promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza, in base all'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- il soggetto promotore ha gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria", circa la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

L'A.O.U. si impegna a garantire e a informare il tirocinante sulle condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.

L'A.O.U. si impegna, infine, a segnalare tempestivamente al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Articolo 8

L'A.O.U. si impegna a:

- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor aziendale individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- garantire al soggetto promotore il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9

La presente convenzione ha validità di 4 (quattro) anni a far data dalla deliberazione predisposta dall'A.O.U., eventualmente rinnovabile a seguito di formale richiesta, con possibilità di recesso anticipato tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

L'A.O.U. e il Soggetto Promotore si impegnano reciprocamente a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione;

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, il Soggetto Promotore e l'A.O.U. fanno riferimento al Regolamento approvato con deliberazione dell'A.O.U. n. 294 del 26.05.2015, nonché alla legislazione vigente in materia.

Articolo 11

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Napoli.

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene redatto in duplice originale, di cui una all'A.O.U. e una al soggetto promotore.

Per l' **Intelliform S.p.A.**

Il Consigliere delegato

Sig. Giovanni Sorvillo

Per l' **Azienda Ospedaliera Universitaria**

Federico II

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo VIGGIANI